



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
UFFICI II - IV

Prot. N. 0024804
Rif. Prot. Entrata N.
Allegati: vari

CIRCOLARE N. 8

Roma, 28 febbraio 2008

Alle PROVINCE

Ai COMUNI con popolazione superiore
a 5.000 abitanti

Agli Organi di revisione economico-
finanziaria degli enti locali soggetti
al patto di stabilità interno

Alle REGIONI E PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI
BOLZANO
LORO SEDI

e, per conoscenza:

Alla CORTE DEI CONTI
Segretariato Generale
Sezione Autonomie locali
ROMA

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Segretariato Generale
ROMA

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Dipartimento per gli Affari
Regionali e le Autonomie Locali
ROMA

Al MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento Affari interni e
territoriali
Direz. Centr. Finanza locale
ROMA

5

- Al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi
ROMA
- Al Gabinetto del Ministro
SEDE
- All' Ufficio Legislativo-Economia
SEDE
- All' ISTAT
Via Cesare Balbo
ROMA
- All' U.P.I.
Piazza Cardelli, n. 4
ROMA
- All' A.N.C.I.
Via dei Prefetti, n. 46
ROMA
- Alle RAGIONERIE
PROVINCIALI DELLO
STATO
LORO SEDI

OGGETTO: Circolare concernente il “patto di stabilità interno” per gli anni 2008-2010 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Art. 1, commi 379, 380 e 386, e art. 3, comma 137, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244.

La presente circolare risulta strutturata secondo il seguente schema:

PREMESSA

IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER IL TRIENNIO 2008-2010.

A. MODALITA' APPLICATIVE

- A.1. Enti soggetti al patto di stabilità interno
- A.2. Criteri generali
- A.3. Definizione del saldo finanziario
- A.4. Determinazione del concorso alla manovra per gli anni 2008, 2009 e 2010
- A.5. Determinazione degli obiettivi programmatici per gli anni 2008, 2009 e 2010
- A.6. Disciplina delle spese di personale
- A.7. Esclusione delle spese di giustizia per i comuni

B. IL MONITORAGGIO TRIMESTRALE

C. ULTERIORI QUESTIONI

- C.1. I riflessi delle regole del “patto” sulle previsioni di bilancio
- C.2. Trasferimenti dallo Stato
- C.3. Enti di nuova istituzione
- C.4. Enti commissariati – Disposizioni per il 2008 ed effetti sul patto 2007

D. IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI LOCALI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME

E. MODALITA' DI RIENTRO IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

F. ALLEGATI ALLA CIRCOLARE ESPLICATIVI DEL PATTO 2008/2010

G. RIFERIMENTI PER EVENTUALI CHIARIMENTI SUI CONTENUTI DELLA PRESENTE CIRCOLARE

PREMESSA

La legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, che nel prosieguo viene definita “legge finanziaria 2008”, con le disposizioni recate dai commi 379, 380 e 386 dell’articolo 1, ha apportato alcune modifiche alle regole sul patto di stabilità interno degli enti locali stabilite dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, che nel prosieguo viene definita “legge finanziaria 2007”. E’ per questo motivo che nella presente circolare si fa riferimento, per tutte le disposizioni previste dalla legge finanziaria 2007 e non modificate dalla legge finanziaria 2008, a quanto si è già avuto modo di precisare con la circolare dello scrivente n. 12 del 22 febbraio 2007, a cui si fa pertanto rinvio.

Le disposizioni relative al patto di stabilità interno per gli anni 2008-2010 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti traggono origine da alcune indicazioni contenute nel D.P.E.F. 2008/2011 secondo le quali, a carico della finanza locale, non è stata prevista una manovra aggiuntiva ed è stato ribadito che il saldo finanziario tra entrate e spese finali continua ad essere il parametro di riferimento per l’applicazione delle regole.

Appare utile premettere che l’effettiva gestione finanziaria delle regole del patto di stabilità nell’anno 2007 ha posto in risalto alcune problematiche applicative. In particolare, il riferimento è agli enti locali che:

- a) hanno registrato, nel periodo base di riferimento (2003/2005), un saldo finanziario positivo in termini di cassa e che, sulla base della normativa, hanno dovuto migliorare tale situazione già positiva;
- b) non hanno potuto utilizzare il proprio avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità in quanto, secondo le regole del patto in linea con quelle europee, l’avanzo di amministrazione, essendo riferito ad esercizi precedenti, non viene considerato tra le entrate dell’esercizio ai fini del saldo finanziario;
- c) hanno registrato nel periodo base di riferimento (2003/2005) entrate straordinarie dovute all’alienazione di beni patrimoniali (non destinate all’estinzione anticipata dei mutui, fattispecie questa già prevista nella legge finanziaria 2007) non più ripetibili negli anni

successivi e, quindi, causa di difficoltà nel raggiungere gli obiettivi programmatici del patto.

Al fine di dare una soluzione a queste problematiche, è stato avviato un percorso istituzionale in base al quale le regole per raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica prefissati sono state condivise preliminarmente tra il Governo e gli enti locali. In particolare, il riferimento è all'Accordo sottoscritto tra il Governo e le Associazioni degli Enti locali in data 26 settembre 2007, con il quale sono state preventivamente concordate le linee di intervento riguardanti il patto di stabilità interno e che possono essere così riassunte:

- a) azzeramento per gli anni 2008/2010 del concorso alla manovra per gli enti con saldo di cassa positivo con conseguente fissazione dell'obiettivo programmatico in misura pari al saldo finanziario medio 2003/2005;
- b) adozione del criterio della competenza "mista". Si tratta, in particolare, del criterio di contabilizzazione del saldo obiettivo in base al quale le entrate e le spese di parte corrente sono considerate in termini di competenza e quelle di parte capitale sono contabilizzate per cassa. Questa soluzione ha il pregio di rendere più facilmente gestibile il problema dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione a copertura di spese di investimento e, inoltre, ha il vantaggio di avvicinare maggiormente il saldo di riferimento a quello che, a consuntivo, viene calcolato dall'Istat ai fini della procedura sui deficit eccessivi di cui al Trattato di Maastricht e, pertanto, di rendere l'obiettivo del patto di stabilità interno più coerente con quello del Patto europeo di stabilità e crescita.

E' opportuno soggiungere che il problema dell'utilizzo degli avanzi di amministrazione aveva già trovato una parziale soluzione nel corso del 2007 - con effetti che la norma estende anche al 2008 e 2009 - nell'ambito del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222 che, all'art. 11, ha previsto un contributo a favore delle province e dei comuni che provvedono ad estinguere anticipatamente mutui e prestiti obbligazionari attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nella misura massima degli indennizzi e delle penali corrisposti in aggiunta al debito residuo;

c) un'ulteriore riduzione dell'obiettivo programmatico attraverso la deduzione dell'eccedenza dei proventi da alienazioni rispetto alla soglia prefissata.

Le altre disposizioni presenti nel predetto comma 379 prevedono, alla lettera c), l'aggiunta di un nuovo comma (678-bis) alla legge finanziaria 2007 in cui si dispone che, ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici per l'anno 2010, si adottano i medesimi coefficienti previsti dalla legislazione vigente per l'anno 2009.

Inoltre, alla lettera g) dello stesso comma 379, viene proposta una nuova formulazione del comma 684 della legge finanziaria 2007 (applicazione delle regole del patto in sede di bilancio di previsione) per renderlo coerente con il nuovo criterio della competenza mista.

IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER IL TRIENNIO 2008-2010.

A. MODALITA' APPLICATIVE

A.1. ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO.

Al pari di quanto indicato nelle circolari degli anni scorsi, l'individuazione degli enti locali soggetti al patto è stabilita dalla stessa norma: province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, la determinazione della popolazione di riferimento da considerare viene sempre fatta sulla base del criterio previsto dall'articolo 156 del Testo Unico degli enti locali e, cioè, calcolando la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT (per il 2008, quella al 31 dicembre 2006). Si ritiene utile precisare che, ai fini dell'assoggettamento alle regole del patto, si deve far riferimento a tale ultima data, anche se la base di riferimento è quella del triennio 2003-2005.

A.2. CRITERI GENERALI.

Così come previsto dalla legge finanziaria 2007, anche per il 2008 rimane immutato il criterio generale della metodologia del patto di stabilità interno che prevede, sostanzialmente, che i saldi finanziari relativi agli anni 2008, 2009 e 2010 debbano essere pari ai saldi finanziari medi del triennio 2003-2005, corretti per un ammontare annualmente quantificato secondo la procedura che

di seguito viene illustrata.

Il mancato raggiungimento dell'obiettivo configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno, per cui si richiama in proposito la particolare attenzione degli enti al fine di attivare tempestivamente la procedura di rientro dagli scostamenti per evitare le sanzioni che, com'è noto, hanno un impatto automatico sulle collettività amministrative (cfr. successivo punto E).

Prima ancora di illustrare dettagliatamente le procedure applicative delle nuove regole, si fa presente che anche quest'anno si è ritenuto opportuno, allo scopo di facilitare la determinazione del contributo e dei connessi obiettivi programmatici di ciascun ente, predisporre un'applicazione informatica che calcola automaticamente gli obiettivi programmatici per il 2008, 2009 e 2010 di ciascun ente soggetto al patto. Gli enti che desiderano avvalersi di detta procedura, dovranno collegarsi al sito web dedicato al Patto di stabilità interno "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", salvare il modello di calcolo in formato excel sulla propria postazione di lavoro ed inserire i dati contabili richiesti dalla citata applicazione. L'applicazione calcolerà, evidenziandone le modalità, sia l'entità del contributo annuo alla manovra di ciascun ente che gli obiettivi programmatici.

Per fornire il massimo supporto agli enti, nei paragrafi successivi, sono illustrate in maniera dettagliata le modalità di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici.

Ai fini della trasmissione nel sistema web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" dei dati strumentali all'individuazione degli obiettivi programmatici, sarà predisposta su detto sistema una procedura di calcolo in forma molto semplificata: infatti, sarà necessario che ciascun ente inserisca nelle apposite maschere solo i dati non presenti nel sistema web in quanto quelli già trasmessi lo scorso anno verranno recuperati automaticamente. Tali procedure saranno disponibili sul sito web solo dopo l'avvenuta emanazione del decreto ministeriale con il quale verranno definiti i prospetti dimostrativi degli obiettivi programmatici.

A.3. DEFINIZIONE DEL SALDO FINANZIARIO.

Il saldo finanziario in termini di cassa è determinato, come per l'anno 2007, quale differenza tra la media triennale 2003-2005 degli incassi, in conto competenza e in conto residui, per entrate finali (primi quattro titoli del bilancio), al netto delle riscossioni crediti, e la media triennale 2003-

2005 dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, per spese finali (primi due titoli di bilancio), al netto delle concessioni di crediti.

Si ribadisce che tra le entrate finali non si deve tener conto dell'avanzo di amministrazione (e del fondo di cassa), in quanto non rientrante in tali entrate (si vedano in proposito i quadri generali riassuntivi dei modelli 1, per i comuni, e 2, per le province, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a e b, del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194).

A.4. DETERMINAZIONE DEL CONCORSO ALLA MANOVRA PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010.

Si ritiene opportuno evidenziare, preliminarmente, che i coefficienti che devono essere utilizzati dalle province e dai comuni sono, ai sensi del comma 379 della legge finanziaria 2008, per gli anni 2008 e 2009 gli stessi indicati dal comma 678 della legge finanziaria per l'anno 2007 e, per l'anno 2010, sono pari ai medesimi coefficienti dell'anno 2009 (comma 678-bis della legge finanziaria 2007 come introdotto dalla legge finanziaria 2008).

Il concorso alla manovra, utile per determinare il saldo finanziario programmatico per gli anni 2008, 2009 e 2010, deve essere calcolato sulla base del saldo medio di cassa del triennio 2003-2005 e le modalità di calcolo si differenziano a seconda che gli enti abbiano registrato nel 2003-2005 un disavanzo medio, oppure un avanzo medio, di cassa.

I due procedimenti di calcolo alternativi vengono descritti in dettaglio di seguito.

A.4.1. PROCEDURA PER GLI ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI CASSA MEDIO NEGATIVO PER IL TRIENNIO 2003-2005.

In caso di saldo finanziario medio negativo, la determinazione dell'entità del concorso alla manovra è effettuata con riferimento alle due seguenti componenti:

1) componente saldo finanziario: è necessario moltiplicare il valore medio dei saldi 2003-2005, calcolato con le modalità di cui al punto A.3., per un coefficiente di diversa entità secondo il comparto:

- per le province, i coefficienti di riferimento per gli anni 2008, 2009 e 2010 sono,

rispettivamente, pari a 0,210, 0,117 e 0,117;

- per i comuni, i coefficienti di riferimento per gli anni 2008, 2009 e 2010 sono, rispettivamente, pari a 0,205, 0,155 e 0,155.

Il risultato della suddetta moltiplicazione, considerato con il segno positivo, costituisce il primo dei due importi che, sommato a quello risultante dall'operazione descritta al successivo punto 2), determina l'entità del concorso complessivo alla manovra.

2) componente spesa: occorre preventivamente ricavare il valore medio della spesa corrente (pagamenti in conto competenza e in conto residui del titolo I della spesa senza alcuna esclusione) per il triennio 2003-2005. Il suddetto valore medio deve essere, quindi, moltiplicato per un coefficiente di diversa entità secondo il comparto:

- per le province, i coefficienti per gli anni 2008, 2009 e 2010 sono, rispettivamente, pari a 0,022, 0,012 e 0,012;
- per i comuni, i coefficienti per gli anni 2008, 2009 e 2010 sono, rispettivamente, pari a 0,017, 0,013 e 0,013.

3) concorso alla manovra: l'importo del concorso alla manovra si determina sommando gli importi di cui ai precedenti punti 1) e 2), fatto salvo il confronto descritto al successivo punto 4).

4) individuazione del limite massimo del concorso alla manovra per i soli comuni con saldo finanziario di cassa medio negativo per il triennio 2003-2005: occorre, così come effettuato nel 2007, confrontare l'importo di cui al punto 3) con quello corrispondente all'8% del valore medio delle spese finali (pagamenti in conto competenza e in conto residui relativi ai primi due titoli del bilancio), al netto delle concessioni di crediti, registrate nel triennio 2003-2005. Il confronto è finalizzato a determinare l'entità del concorso alla manovra (comma 679 della legge finanziaria 2007).

In particolare, i comuni devono considerare, ai fini della determinazione dell'obiettivo del patto, il minore fra i due importi calcolati secondo quanto indicato ai precedenti punti 3) e 4).

L'ammontare così determinato costituisce il concorso alla manovra.

A.4.2. PROCEDURA PER GLI ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI CASSA MEDIO POSITIVO PER IL TRIENNIO 2003-2005.

Il comma 679-bis della legge finanziaria 2007 (introdotto dalla legge finanziaria 2008) prevede che, per gli enti con saldo finanziario di cassa positivo nel triennio 2003-2005, il concorso alla manovra per gli anni 2008, 2009 e 2010 sia pari a zero e, quindi, non è più necessario applicare i coefficienti stabiliti per la spesa come indicato al comma 678, lett. b) della legge finanziaria 2007.

A.5. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010.

A.5.1. ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI CASSA MEDIO NEGATIVO PER IL TRIENNIO 2003-2005.

Una volta determinata, secondo quanto indicato nel punto A.4., l'entità del concorso alla manovra in termini di correzione del saldo finanziario, gli enti determinano gli obiettivi del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 correggendo della suddetta entità il saldo finanziario medio del triennio 2003-2005, calcolato in termini di competenza "mista", ossia il saldo finanziario costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto competenza e in conto residui) per la parte in conto capitale – escludendo dagli incassi le riscossioni in conto capitale registrate nel triennio 2003-2005 derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti (secondo periodo del comma 683) - al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti.

A.5.2. ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI CASSA MEDIO POSITIVO PER IL TRIENNIO 2003-2005.

Anche tali enti individuano il proprio obiettivo programmatico per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 calcolando il saldo medio 2003-2005 in termini di competenza mista secondo le modalità sopraindicate.

Il saldo così determinato rappresenta l'obiettivo programmatico in quanto, come già sottolineato al punto A.4.2, il concorso alla manovra per gli anni 2008, 2009 e 2010, per gli enti con saldo finanziario di cassa medio positivo per il triennio 2003-2005, è posto pari a zero. Inoltre, per questi enti la normativa prevede l'esclusione dall'obiettivo programmatico dell'eccedenza dei proventi da alienazione rispetto alla soglia prefissata dalla norma.

Infatti, per gli enti che, oltre ad evidenziare un saldo medio di cassa 2003-2005 positivo, presentano per lo stesso periodo un valore medio delle entrate in conto capitale - derivanti dalla dismissione del patrimonio, immobiliare e mobiliare, e non destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti - superiore al 15% delle entrate finali (al netto delle riscossioni di crediti), è prevista un'ulteriore riduzione del saldo obiettivo. La misura di tale riduzione è pari alla differenza, se positiva, fra l'ammontare dei proventi che eccedono il limite del 15% e quello del contributo originario alla manovra (comma 681-bis della legge finanziaria 2007, introdotto dalla legge finanziaria 2008).

In questo caso, gli enti devono:

- a) calcolare il valore medio delle riscossioni in conto capitale registrate nel triennio 2003-2005 derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare e non destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti;
- b) calcolare il 15% delle riscossioni per entrate finali medie del triennio 2003-2005, al netto delle riscossioni di crediti;
- c) calcolare la differenza fra i valori individuati alle lettere a) e b).
 - se la differenza risulta negativa, non è possibile applicare alcuna riduzione al saldo finanziario da prendere a riferimento per l'individuazione dell'obiettivo programmatico;
 - se la differenza risulta positiva, si procede secondo le successive istruzioni;
- d) determinare il contributo ai sensi dei soli commi 678, lettera b), e 679 della legge finanziaria 2007 (di seguito denominato "contributo originario"), e non anche ai sensi del comma 679-bis che stabilisce il contributo pari a zero per tutti gli enti con saldo medio di

cassa 2003-2005 positivo;

e) ridurre il saldo finanziario di un importo pari alla differenza tra l'ammontare positivo di cui alla lettera c) e quello di cui alla lettera d). Conseguentemente:

- se tale differenza (fra l'ammontare dei proventi in eccesso al limite del 15% e il contributo originario determinato ai sensi dei commi 678, lettera b), e 679 della legge finanziaria 2007) risulta positiva, il relativo importo può essere portato a riduzione del saldo finanziario obiettivo, sia esso calcolato in termini di competenza "mista" che di cassa e di competenza per il solo 2008 (in questo caso entrambi gli obiettivi vengono decurtati dello stesso importo);
- se la differenza di cui alla lettera e) risulta negativa, o pari a zero, gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza "mista", oppure in termini di cassa e di competenza, se all'ente si applica il comma 681 della legge finanziaria 2007 (come riformulato dalla legge finanziaria 2008).

A.5.3 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA FACOLTÀ DI CUI AL COMMA 681, SECONDO PERIODO.

Per il solo anno 2008, gli enti che hanno un saldo finanziario medio in termini di competenza mista per il triennio 2003-2005 positivo e maggiore del corrispondente saldo medio di cassa (sia positivo che negativo) hanno la facoltà di calcolare il proprio saldo obiettivo in termini di competenza mista, oppure di cassa e di competenza, secondo quanto previsto nella nuova formulazione del comma 681 della legge finanziaria 2007 (introdotta con la legge finanziaria 2008).

Per gli enti che scelgono di conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di cassa e competenza, si rinvia a quanto in proposito indicato al punto A.3. della circolare n. 12 del 2007 per la determinazione dei suddetti saldi obiettivo.

A.6. DISCIPLINA DELLE SPESE DI PERSONALE.

L'articolo 3, comma 137, della legge finanziaria 2008, prevede l'esclusione dal computo

delle spese rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2008 dei maggiori oneri contrattuali derivanti dall'applicazione degli accordi e delle intese fra Governo e OO.SS. Si tratta, in particolare, dei seguenti incrementi retributivi derivanti dal rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 corrispondenti alle seguenti percentuali:

- 2,46% (a titolo di arretrati per l'anno 2007 derivanti dalla retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di regime – Accordo sulle risorse del 6 aprile 2007);
- 0,39% (maggior incremento di regime decorrente dall'anno 2008 derivante dal riconoscimento al personale dei comparti del pubblico impiego dei benefici corrispondenti a 101 euro mensili previsti per il personale del comparto Ministeri – Intesa del 29 maggio 2007).

Ai fini della contabilizzazione degli importi corrispondenti occorre considerare, con riferimento al personale a tempo indeterminato e determinato destinatario del CCNL 2006-2007, il monte salari 2007 su cui si applicano gli incrementi retributivi sopra indicati (in termini di competenza mista o in termini di competenza e cassa secondo le scelte effettuate dall'Ente). Il relativo ammontare costituisce il maggiore onere per il rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007, di competenza del 2008, da considerare ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 137, della legge n. 244 del 2007.

Per la definizione del monte salari 2007 si considerano le seguenti voci:

- I. Spesa per retribuzioni lorde (trattamento fisso ed accessorio esclusi gli emolumenti per arretrati relativi ad anni precedenti);
- II. Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori sugli emolumenti di cui al punto I;
- III. IRAP sugli emolumenti di cui al punto I.

Si precisa che non concorrono, ai presenti fini, alla determinazione del monte salari le spese relative a buoni pasto, assegno per il nucleo familiare, equo indennizzo, trattamento di missione, ecc.

A.7. ESCLUSIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA PER I COMUNI.

Poiché le regole che disciplinano tale tipologia di esclusione non sono state modificate dalla legge finanziaria 2008, per eventuali chiarimenti si fa rinvio a quanto in proposito evidenziato al corrispondente punto A.4. della circolare n. 12 del 2007.

B. IL MONITORAGGIO TRIMESTRALE

Il monitoraggio del patto (nella nuova formulazione del comma 685 della legge finanziaria 2007), così come per l'anno passato, prevede la rilevazione universale degli enti, sulla base della quale tutte le province e tutti i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono inviare trimestralmente a questa Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa.

Le modalità di trasmissione dei prospetti contenenti le informazioni di cui sopra saranno definite, come previsto dal richiamato comma 685, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

La trasmissione dei dati trimestrali del monitoraggio e, in generale, di tutte le informazioni relative al "Patto" deve avvenire utilizzando solo ed esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it). In caso di mancata emanazione del citato decreto ministeriale in tempi utili per il rispetto dell'invio delle informazioni relative al monitoraggio del patto alla data del 31 marzo 2008 (o delle successive rilevazioni trimestrali) nessun dato deve essere trasmesso (via e-mail, via fax o per posta) sino all'emanazione del citato decreto.

I comuni che, a partire dal 2008, sono soggetti per la prima volta al patto e, quindi, al monitoraggio trimestrale devono accreditarsi al predetto sistema, richiedendo una utenza (per ulteriori dettagli sulle modalità di accreditamento si veda l'allegato G/08 alla presente circolare). Per gli altri enti locali che erano già soggetti al monitoraggio trimestrale attraverso il sistema web non sono previsti nuovi adempimenti, salvo la comunicazione di eventuali aggiornamenti (richieste di cancellazioni o di nuove attivazioni) delle proprie utenze.

La legge finanziaria 2008 ha introdotto alcune novità relativamente al monitoraggio del patto, così riassumibili:

- la mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici viene a costituire inadempimento al patto di stabilità interno;
- la mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 688 determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

Si soggiunge, infine, che le informazioni di cui ai commi 685 e 686 verranno messe a disposizione dell'UPI e dell'ANCI direttamente da questa Ragioneria Generale a seguito della sottoscrizione della convenzione tra la Ragioneria Generale dello Stato, l'Anci e l'Upi prevista dal comma 690 della legge finanziaria 2007.

C. ULTERIORI QUESTIONI

C.1. I RIFLESSI DELLE REGOLE DEL “PATTO” SULLE PREVISIONI DI BILANCIO.

La nuova formulazione del comma 684 della legge finanziaria 2007, introdotto dalla legge finanziaria 2008 - confermando il principio che il bilancio di previsione degli enti soggetti al patto sia redatto in coerenza con l'obiettivo da raggiungere – è finalizzata a rendere coerente il bilancio di previsione che, com'è noto, è strutturato in termini di competenza finanziaria, alle nuove regole del patto che sono formulate in termini di competenza mista (eccetto i casi in cui trova applicazione il comma 681 della legge finanziaria 2007, come riformulato dalla legge finanziaria 2008 e per i quali non sono necessari ulteriori chiarimenti).

A tal proposito, l'ente deve allegare al bilancio di previsione un prospetto contenente, per le entrate e le spese correnti, le previsioni di competenza (rilevabili dal bilancio) e, per le entrate e le spese in conto capitale, le stime di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto. Detto prospetto non deve essere trasmesso allo scrivente ma conservato presso l'ente stesso.

Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge finanziaria devono provvedere, se del caso, ad apportare le

necessarie variazioni di bilancio e ad integrare il documento di bilancio con il citato prospetto. Ovviamente, l'obbligo del rispetto dell'obiettivo del patto si deve intendere esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio. L'eventuale aggiornamento delle previsioni di cassa potrà essere effettuato dagli enti in presenza di rilevanti scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.

C.2. TRASFERIMENTI DALLO STATO.

Il comma 682 prevede che i trasferimenti dallo Stato (codificati nel bilancio dell'ente con i codici economici 2.01. e 4.02. e secondo i codici gestionali SIOPE 2101, 2102 e 4201, 4202 e 4203), sia per quanto riguarda la gestione di competenza (accertamenti) che la gestione di cassa (riscossioni in conto competenza e in conto residui), sono convenzionalmente considerati, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, in misura pari agli importi annualmente comunicati dalle amministrazioni statali interessate.

In particolare, l'ente locale deve far riferimento a tutti i trasferimenti comunicati e provenienti dai Ministeri (non solo a quelli provenienti dal Ministero dell'Interno) sia di parte corrente che in conto capitale per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Qualora l'Amministrazione statale interessata non abbia provveduto alla comunicazione dei trasferimenti, l'Ente considera, ai fini del patto di stabilità interno, gli effettivi accertamenti e le effettive riscossioni in conto competenza e in conto residui.

I trasferimenti registrati nel triennio 2003/2005 devono, invece, essere quelli risultanti dai conti consuntivi dell'ente, sia in termini di accertamenti che di riscossioni, come espressamente stabilito dai commi 678 e 680.

La norma costituisce un elemento di certezza e di garanzia per l'ente locale che può conteggiare, ai fini della verifica del patto, gli importi di competenza e di cassa nella misura comunicata all'ente dalle amministrazioni statali, senza che eventuali minori riscossioni di tali spettanze in corso di esercizio possano incidere negativamente nel raggiungimento degli obiettivi programmatici del patto. Pertanto, la norma introduce una tutela per l'ente locale nei casi in cui un'Amministrazione statale attribuisca trasferimenti in misura diversa da quelli comunicati. Nel

caso in cui l'importo delle riscossioni dell'esercizio in conto competenza e in conto residui superi l'importo comunicato come spettante per l'esercizio, va conteggiato l'importo maggiore.

L'introduzione del criterio della competenza mista modifica, di fatto, l'applicazione del comma 682 in quanto l'ente, se adotta tale criterio, deve considerare:

- per la parte corrente del bilancio, i trasferimenti statali in termini di competenza;
- per la parte in conto capitale, i trasferimenti statali in termini di cassa.

Nell'anno 2007, su richiesta delle Associazioni degli enti locali, è stata data facoltà alle Regioni (ultimo periodo del punto C.2. della circolare n. 12/2007) di prevedere, con atto formale, che i trasferimenti regionali agli enti locali debbano essere conteggiati in analogia a quanto previsto dal comma 682.

In proposito, si ritiene di ribadire, anche per l'anno 2008, la facoltà di applicare i contenuti del comma 682 della legge finanziaria 2007 (conteggio ai fini del patto dei trasferimenti, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata agli enti locali dallo Stato) relativamente ai trasferimenti regionali a favore dei propri enti locali. Pertanto, solo qualora le Regioni adottino tale facoltà, gli enti locali possono conteggiare, ai fini del patto di stabilità interno, i trasferimenti regionali, in termini di competenza e di cassa, nella misura comunicata dalla Regione.

Per attuare tale facoltà, si renderà necessario un atto formale da parte della Regione (la cui definizione e contenuti sono rimessi alla Regione stessa), che verrà poi citato dall'ente locale, in sede di comunicazione del risultato conseguito.

Tuttavia, si ritiene opportuno precisare che tale interpretazione analogica rientra, in ogni caso, nel concetto ispiratore del comma 682: quello, cioè, di fornire certezza e garanzia per l'ente locale sull'ammontare delle risorse trasferite, in questo caso dalla Regione, già in sede di definizione delle misure finanziarie che consentono il rispetto degli obiettivi programmatici e che eventuali variazioni diminutive di detti trasferimenti non compromettano il raggiungimento degli obiettivi.

E' di tutta evidenza, quindi, che le comunicazioni regionali effettuate ad esercizio avanzato non appaiono in linea con le finalità della richiamata normativa.

C.3. ENTI DI NUOVA ISTITUZIONE.

Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2005 e per quelli istituiti nel 2006 continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 687 della legge finanziaria 2007, che non sono state modificate dalla legge finanziaria 2008, per cui, per gli eventuali chiarimenti, si rinvia a quanto precisato al corrispondente punto C.3. della circolare n. 12/2007.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 6, comma 8-*octies*, della legge n. 17 del 2007, è necessario precisare che non sono soggette al patto sino al 2009 le nuove province della Regione Sardegna (istituite ai sensi della legge regionale n. 4 del 1997). In tale accezione non sono ricomprese le preesistenti province della Regione Sardegna (le cosiddette province "madri").

C.4. ENTI COMMISSARIATI: DISPOSIZIONI PER IL 2008 ED EFFETTI SUL PATTO 2007.

C.4.1. ENTI COMMISSARIATI AI SENSI DELL'ART. 143 DEL TUEL.

Per l'anno 2008, in materia di enti commissariati, rimane vigente il comma 688 della legge finanziaria 2007 riguardante quegli enti che, nell'anno 2008, sono commissariati a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (art. 143 del T.U. dell'ordinamento degli enti locali). Detti enti sono soggetti alle regole del patto dall'anno successivo a quello della rielezione degli Organi istituzionali. Tale disposizione si applica, ovviamente, oltre che agli enti che risulteranno commissariati nel corso del 2008, anche a quelli che sono stati commissariati precedentemente e non hanno provveduto, nello stesso anno, alla rielezione degli organi istituzionali.

C.4.2. ENTI COMMISSARIATI NEL 2004 E 2005 AI SENSI DEGLI ARTT. 141 E 143 DEL TUEL.

Il comma 689 della legge finanziaria 2007 faceva riferimento a tutti gli enti commissariati, per mafia e non, negli anni 2004 e 2005 prevedendo l'esclusione dal patto di stabilità 2006, per gli enti commissariati nel 2004, e dal patto di stabilità 2007, per gli enti commissariati nel 2005.

L'efficacia del suddetto comma 689 della legge finanziaria 2007 è stata prorogata anche all'anno 2008, con il comma 386 della legge finanziaria 2008. Pertanto, è prevista l'esclusione dal patto di stabilità 2008 degli enti commissariati nell'anno 2004 e/o 2005 ai sensi dell'art. 141 e 143 del T.U. dell'ordinamento degli enti locali.

La proroga descritta per l'anno 2008 ha effetti anche sull'anno precedente e consente di escludere dal patto per il 2007 anche gli enti locali commissariati nel 2004, esclusione che non poteva operare sulla base della precedente formulazione del comma 689.

Parimenti, gli enti non soggetti alle regole del patto per l'anno 2008, ai sensi del comma 386 della legge finanziaria 2008, devono comunicare allo scrivente tale situazione. Per dette modalità di comunicazione, si rinvia a quanto in proposito verrà indicato nel Decreto per il monitoraggio del patto di stabilità interno per l'anno 2008, di cui al comma 685 della legge finanziaria 2007 come novellato dalla legge finanziaria 2008 (si veda anche l'allegato G/08 alla presente circolare). Infatti, lo stato di commissariamento non fa venir meno la necessità che questo Dipartimento venga a conoscenza di quali siano gli enti che usufruiranno della predetta esenzione.

In materia di spese di personale per gli enti commissariati, si precisa che il secondo periodo del citato comma 386 stabilisce che agli enti non sottoposti al patto a seguito di commissariamento si applicano le disposizioni previste per gli enti sottoposti al patto stesso. Si deve, quindi, fare riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della legge finanziaria per il 2007, così come modificato dall'art. 3, comma 120, della legge finanziaria per il 2008.

D. IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI LOCALI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME

Il comma 660 della legge finanziaria 2007 non è stato modificato dalla legge finanziaria 2008 e, pertanto, rimane vigente la specifica normativa per gli enti locali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, a seconda che dette autonomie speciali provvedano o meno a disciplinare il patto di stabilità interno con specifiche disposizioni.

Pertanto, non si possono che ribadire le istruzioni fornite lo scorso anno con la circolare n.

12 del 2007 relativamente alle situazioni di raggiungimento dell'accordo (punto D.1. della circolare) e del mancato raggiungimento dell'accordo (punto D.2. della stessa circolare).

E. MODALITA' DI RIENTRO IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

In caso di mancato rispetto del patto, l'ente, su diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari al rientro entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Dopo tale data, se l'ente non ha assunto alcuna iniziativa, il Sindaco od il Presidente della Provincia, in qualità di commissari *ad acta*, devono procedere entro il successivo 30 giugno all'adozione dei provvedimenti (comma 691). Se anche entro il 30 giugno non è stato adottato alcun provvedimento, scattano le procedure automatiche di rientro che prevedono, per i comuni, una maggiorazione dello 0,3% dell'aliquota vigente dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e, per le province, un aumento del 5% della tariffa vigente relativa all'imposta provinciale di trascrizione (comma 692).

E' utile evidenziare, per superare alcuni dubbi che in proposito sono stati sollevati, che le procedure di rientro, se definite entro il 30 giugno, potranno essere commisurate all'effettiva entità dello scostamento dall'obiettivo di ciascun ente. Solo dopo che sia decorso inutilmente tale termine il rientro è attuato con criteri automatici uguali per tutti.

Considerato che la normativa sulle sanzioni fiscali troverà applicazione a partire dall'anno 2008 in caso di mancato rispetto degli obiettivi del patto 2007, per l'applicazione e i contenuti esplicativi delle disposizioni, si fa rinvio ai provvedimenti di prossima emanazione che saranno concordati con il competente Dipartimento per le Politiche fiscali.

Non v'è dubbio, peraltro che, in attesa della procedura da definire per il rientro, l'ente può individuare già in sede di bilancio di previsione 2008 le misure necessarie per recuperare lo scostamento registrato rispetto agli obiettivi del patto di stabilità interno del 2007; misure che, naturalmente, sono aggiuntive rispetto a quelle necessarie per conseguire gli obiettivi del patto del 2008.

F. ALLEGATI ALLA CIRCOLARE ESPLICATIVI DEL PATTO 2008/2010

Per maggiore chiarezza, sono riportati, quali allegati alla presente circolare, i seguenti schemi semplificativi che saranno pubblicati sul sito web:

- Allegati [A/08/P](#) (per le province) e [A/08/C](#) (per i comuni), in cui sono evidenziate le caratteristiche dell'ente al fine di individuare sia la procedura idonea al calcolo del saldo obiettivo da conseguire nel triennio 2008-2010 che l'esistenza delle condizioni affinché l'ente possa optare per conseguire l'obiettivo in termini di competenza mista oppure in termini di cassa e competenza;
- Allegati [B/08/P](#) (per le province) e [B/08/C](#) (per i comuni) che rappresentano la procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per i comuni (le province), nel caso in cui il saldo medio di cassa nel triennio 2003-2005 dell'ente in questione risulti positivo;
- Allegati [C/08/P](#) (per le province) e [C/08/C](#) (per i comuni) che rappresentano la procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per i comuni (le province), nel caso in cui il saldo medio di cassa nel triennio 2003-2005 dell'ente in questione risulti negativo o pari a zero;
- Allegati [D/08/P](#) (per le province) e [D/08/C](#) (per i comuni) che rappresentano, per il solo anno 2008 e per gli enti con saldo di cassa triennale positivo, la procedura di calcolo degli obiettivi programmatici valutati in termini di cassa e competenza;
- Allegati [E/08/P](#) (per le province) e [E/08/C](#) (per i comuni) che rappresentano, per il solo anno 2008 e per gli enti con saldo di cassa triennale negativo o pari a zero, la procedura di calcolo degli obiettivi programmatici valutati in termini di cassa e competenza;
- Allegati [F/08/P](#) (per le province) e [F/08/C](#) (per i comuni) che rappresentano la valutazione del concorso alla manovra secondo le procedure definitive dalla LF 2007 (strumentale per l'applicazione del comma 681 bis della LF 2008);
- [Allegato G/08](#) che fornisce istruzioni sulle modalità di accesso al sistema web e su altre tematiche di carattere informatico.

**G. RIFERIMENTI PER EVENTUALI CHIARIMENTI SUI CONTENUTI DELLA PRESENTE
CIRCOLARE**

Le innovazioni introdotte dalla normativa inerente il nuovo “patto” potrebbero generare da parte degli enti locali una serie di richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalità del lavoro di questo Ufficio, è necessario pervengano:

- a) per gli aspetti generali e applicativi del patto di stabilità interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo **pattostab@tesoro.it**;
- b) per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il web (si veda in proposito l'allegato B/08 alla presente circolare), esclusivamente via e-mail all'indirizzo **assistenza.cp@tesoro.it**;
- c) per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilità interno, esclusivamente via mail all'indirizzo **drgs.igop.ufficio14@tesoro.it**
- d) per ulteriori chiarimenti sul comma 682 inerente i trasferimenti, al Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la Finanza locale via mail all'indirizzo **finloc@interno.it**

Annotazioni finali

Si segnala, che gli atti amministrativi, emanati dal 1999 ad oggi, in applicazione delle precedenti normative relative al patto di stabilità interno, sono consultabili sul sito Internet <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Patto-di-S/Patto-di-s/index.asp>

Il Ragioniere Generale dello Stato

F.to Mario Canzio